



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Attività Economiche Consumatori
Commissione Regionale per l'Artigianato

Deliberazione n. 33 del 31-10-2011

Oggetto: L.R. n. 6/2005 - Sig. [REDACTED] - [REDACTED]

L'anno 2011 addì *Trentuno* del mese di *Ottobre* in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Merchich Giovanni - Presidente		X
Ignone Antonio - Esperto	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Porta Giovanni - OO.SS.	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ribezzo Pasquale - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS	X	
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. del Lavoro		X
Vox Elisabetta - Direzione Uff. Regionale INAIL		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastrorilli, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Lecce;
- Vista la relazione istruttoria;

Considerato che:

- In data 1.2.2011 con prot. n. 7923, il Comando di Polizia Municipale di Lecce, trasmetteva, per il prosieguo di propria competenza, alla C.P.A. di Lecce, verbale di accertamento di violazione amministrativa corredati da rilievi fotografici, a carico del Sig. ██████████ con sede in Lecce, ai sensi degli artt. 22 e 25 della L.R. N. 6/2005;



In data 10.3.2011, la C.P.A. di Lecce deliberava l'iscrizione d'ufficio all'Albo Imprese Artigiane del Sig. ██████████, comunicando all'interessato la decisione con nota n. 7645 del 28.3.2011, accusata in ricezione in data 23.5.2011;

In data 26.5.2011, il Sig. ██████████ proponeva ricorso a questa Commissione, per vedersi annullare il provvedimento della Commissione Provinciale di Lecce con la conseguente cancellazione dall'Albo delle Imprese Artigiane, allegando ricorso prodotto all'Ufficio Regionale del Contenzioso, dichiarazioni testimoniali e foto;

Ritenuto che:

- Dalla lettura del verbale redatto dalla Polizia Municipale, in atti - senza voler togliere nulla al lavoro da essi svolto - questa Commissione rileva che, le operazioni di accertamento sono iniziati alle ore 10,30 e terminati alle ore 10,40, senza peraltro riportare se il soggetto accertato fosse o meno stato trovato in attività, o se avessero avuto effettivamente modo di accertare se, le attrezzature presenti nell'officina, fossero efficienti o meno allo svolgimento dell'attività. Né rileva, ai fini della verifica dello svolgimento dell'attività abusiva, la presenza di un'autovettura all'interno dell'immobile, considerato che in atti è esistente dichiarazione del consegnatario della vettura del quo, attestante che la stessa era in parcheggio a titolo di mera cortesia; inoltre, appare quantomeno strana la considerazione che si possa verniciare una parte di autovettura (come riportato in verbale) con il classico pennello, supportato da documentazione fotografica in atti;
- la C.P.A. avrebbe dovuto avviare le procedure d'istruttoria, informando l'interessato dell'avvio di tale procedura affinché lo stesso potesse esercitare il diritto alla difesa, ai sensi dell'art. 22, comma 5 della L.R. n. 6/2005;

Ritenuto inoltre che:

- l'annullabilità della decisione della C.P.A., trova il suo fondamento nell'art. 21 octies della L. 241/90, in quanto la stessa è un provvedimento discrezionale, in quanto alla Commissione Provinciale spetta valutare la ricorrenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla L. 443/85, ed in particolar modo, i requisiti previsti dall'art. 2 della medesima legge, allorquando stabilisce che: "È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, **professionalmente** e in qualità di titolare... omissis"; non appalesandosi affatto la possibilità, nel caso trattato, che il contenuto dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello emanato;
- la giurisprudenza ha acclarato, ai fini dell'acquisizione del titolo di imprenditore, nel caso di specie artigiano, che deve sussistere il requisito della professionalità, indicando con tale termine, l'attività svolta in maniera abituale e non occasionale; l'abitudine infatti, si diversifica dall'occasionalità in quanto quest'ultima implica attività episodiche e comunque non programmate;
- la nota del 7.3.2011 n. 31814/11 del Comando di Polizia Municipale di Lecce indirizzata alla C.P.A. avente ad oggetto "verifica artigiani", in cui si legge che "la saracinesca del locale risultava alzata", non è esaustiva ai fini della verifica dello svolgimento abusivo dell'attività, in quanto nulla dice circa la presenza di personale all'interno dello stesso, occupato in attività lavorativa.

- Non risultando provata l'abitudine dello svolgimento dell'attività da parte degli organi preposti, condizione necessaria ai fini dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - Confermata la relazione istruttoria;
- P.Q.M.
A voti unanimi resi nei modi di legge



DELIBERA

- Di accogliere il ricorso prodotto dal Sig. [redacted] con sede in Lecce.
Il presente atto è stato redatto ai sensi del D.Lgs n. 196/03, giusta Determinazione Dirigenziale dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 11/2011.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.
Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)

Il Presidente
(Sig. Giovanni Merchich)

Il V. Presidente
Antonio Squarone